



**COMUNE DI CORDIGNANO**

Provincia di Treviso

REG. GEN. 341 DEL 28-07-2014

**DETERMINAZIONE DELLA 5ª U.O.  
DEMOGRAFICI E VIGILANZA**

**N. 71 IN DATA 22-07-2014**

**Oggetto:** RINNOVO TRIENNALE DELLA 'CONCESSIONE DEL SERVIZIO' DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "BRUCOBIMBO", DAL 01.09.2014 AL 31.08.2017. CIG 587218043B

**Il Responsabile 5ª Unità Operativa**

**Richiamati:**

- la determinazione del responsabile della 2ª Unità Operativa n. 116 del 27.06.2011, con la quale si provvedeva ad indire gara informale ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 per il periodo 01.09.2011 al 31.08.2014, ad approvare il disciplinare di gara e il capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale "Brucobimbo", atti contenenti la facoltà per l'Amministrazione Comunale di procedere, in accordo con il concessionario, al rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni;

- la determinazione del responsabile della 2ª U.O. n. 139 del 29.07.2011, con la quale si procedeva all'approvazione delle risultanze di gara all'Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Onlus, con sede a Padova in Via Boccaccio, 96, la quale aveva presentato l'unica offerta pervenuta nella gara informale sopra indicata, ed alla quale era stata affidata in concessione la gestione dell'asilo comunale "Brucobimbo" per il periodo 01.09.2011 al 31.08.2014, per l'importo stimato a base di gara, per il triennio, di complessivi € 248.100,00 (iva esclusa);

**Dato atto**, quindi, che gli originari atti di gara (il disciplinare e il capitolato speciale) prevedevano a favore dell'Amministrazione, verificata la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza, la facoltà di procedere, in accordo con il concessionario, al rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni;

**Dato atto** che il 31.08.2014 scade il contratto di affidamento in concessione del servizio;

**Vista** la nota trasmessa il 14.05.2014 con prot. 5287, con la quale il concessionario del servizio di gestore dell'Asilo Nido "Brucobimbo" ha fornito la sua disponibilità all'attivazione della previsione di rinnovo triennale del contratto;

**Vista** la successiva nota trasmessa dal 'concessionario' dell'Asilo Nido, con la quale dichiara, "a parziale modifica delle attuali condizioni contrattuali in essere", che manterrà i

"... corrispettivi contrattuali praticati nell'anno Educativo 2013/2014 per l'intero periodo di rinnovo contrattuale senza previsione di adeguamenti tariffari in corso di rinnovo";

**Considerato** che tale dichiarazione modifica parzialmente le attuali condizioni contrattuali in essere, e che consiste in una rinuncia ad una facoltà del concessionario del servizio, è vantaggiosa per gli utenti dell'Asilo Nido, in quanto avranno una retta che rimarrà invariata per il triennio di rinnovo (2014/2017), e quindi solo ciò, in particolare, è vantaggioso per l'interesse pubblico, e dunque costituisce motivo di convenienza per l'Amministrazione;

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale ha riconosciuto che in questi tre anni l'Asilo Nido "Brucobimbo" è stato gestito dal concessionario Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale - Onlus con sede a Padova, nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e con soddisfazione da parte dell'utenza, e quindi vi è stata riconoscimento della positiva qualità del servizio sin qui offerto;

**Considerato**, altresì, che la prosecuzione del rapporto con l'attuale concessionario del servizio si configura come soluzione efficace in ordine alla continuità delle attività riferibili al servizio medesimo, che consente oltrepù l'importantissimo vantaggio che ai bimbi frequentanti l'Asilo Nido, (di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni), non verranno improvvisamente tolti gli abituali riferimenti costituiti dagli attuali educatori;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3580 del 5 luglio 2013, nella quale, nei punti più di rilievo per il nostro caso in parola, viene espresso che "Ad avviso di questo Collegio, né l'art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. ...Inoltre, un argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, si trae dall'art. 29 del codice degli contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. ...L'inserimento della clausola di rinnovo consente all'Amministratore di rivalutare la convenienza del rapporto in essere alla sua scadenza e di confermare il medesimo contraente del quale è già comprovata l'idoneità tecnica e la capacità economica. ...Anche la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso della legittimità delle proroghe dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni.";

**Considerato**, quindi, da quanto suesposto, che il supremo Organo di Giustizia amministrativa si è espresso con estrema chiarezza a favore della possibilità, ricorrendone le condizioni, del rinnovo contrattuale qualora ciò fosse stato previsto negli atti di gara, come lo è nel nostro caso;

**Dato atto**, per quanto già espresso in precedenza, che l'Amministrazione ha riconosciuto la positiva qualità del servizio prestato e che è stata accertata la sussistenza di ragioni di convenienza;

**Visto** che l'Amministrazione ha fornito indirizzo al Responsabile del Servizio di procedere al rinnovo della concessione della gestione del servizio per altri tre anni, avvalendosi della facoltà prevista negli atti di gara;

**Evidenziato** che il Comune di Cordignano non dovrà assumere alcun impegno di spesa a favore all'Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Onlus con sede a Padova in Via Boccaccio, 96, in quanto **non** si è in presenza di un 'appalto di servizi' bensì di una 'concessione di servizi' (cfr. art. 30 D.Lgs. 163/2006), e quindi, nel nostro caso, l'alea della gestione nei confronti dei terzi fruitori è stata trasferita totalmente in capo al concessionario;

**Visto** l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 "Concessioni di servizi", il quale dispone che "salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi", e dunque le recenti modifiche introdotte nell'art. 33 del codice non hanno alcuna incidenza nel nostro caso;

**Visto** l'art. 57/5° lett. b) del codice dei contratti pubblici;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale, il valore della concessione originaria riferito alla durata contrattuale di 3 anni, era di complessivi € 248.100,00 (iva esclusa), e qualora invece l'Amministrazione Comunale si fosse avvalsa della facoltà di

rinnovo, come in questo caso, il valore complessivo della concessione sarebbe ammontata ad € 496.200,00 (IVA esclusa);

**Visto** l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 1 del 2.1.2014, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.8.2013;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.06.2014 di assegnazione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l'esercizio del bilancio 2014;

**Dato atto** che il Responsabile del Servizio ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto, di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 Regolamento dei controlli interni;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, nella fase successiva all'adozione dell'atto, di cui all'art. 147bis, comma 2, del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 3 Regolamento dei controlli interni;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

- 1) di rinnovare la 'concessione del servizio' di gestione integrale dell'Asilo Nido "Brucobimbo" sito in Via G. Da Pinadello n. 4 - loc. Pinidello - Cordignano (TV), all'Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Onlus, con sede a Padova in Via Boccaccio, 96 (p.i. 03258170277), per ulteriori 3 anni dal 01.09.2014 al 31.08.2017, così come da espressa previsione inserita negli atti di gara originali, approvati con determinazione n. 116 del 27.06.2011;
- 2) **le condizioni in essere dettate dagli atti di gara originale rimangono le medesime per tutto il periodo triennale di rinnovo dal 01.09.2014 al 31.08.2017, tenendo tuttavia conto di quanto ha dichiarato il Concessionario nei termini indicati nel successivo punto 3;**
- 3) *di prendere atto che con nota datata 11 giugno 2014 prot. 490/2014/LO/ac/ac, il Presidente e Legale Rappresentante dell'Impresa Sociale concessionaria, Sig. OMODEI Luca, con riferimento alla proposta di rinnovo contrattuale, ha formalmente dichiarato: "Mantenimento dei corrispettivi contrattuali praticati nell'anno Educativo 2013/2014 per l'intero periodo di rinnovo contrattuale senza previsione di adeguamenti in corso di rinnovo";*
- 4) di dare atto che il CIG è 587218043B;
- 5) di dare atto che eventuali versamenti a favore dell'AVCP è a carico del concessionario;
- 6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cordignano;
- 7) di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.Lgs. 33/2013;
- 8) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cordignano;
- 9) di inoltrare la presente determinazione, tramite pec, all'Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Onlus, con sede a Padova in Via Boccaccio, 96.



**Il Responsabile 5<sup>a</sup> U.O.**  
Gomasca Giovanni

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gomasca Giovanni', written over the typed name.